

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	598	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
PREZIOSI OLINDO e FOSCHINI: Modifiche all'articolo 582 del Codice penale (Lesione personale). (Modificata dal Senato). (291B).	598	
PRESIDENTE	598, 599	
ANDREUCCI, relatore	598, 600	
GUERRIERI EMANUELE	598, 599, 600	
PREZIOSI OLINDO.	599	
KUNTZE	599	
PINNA	599	
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	600	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario. (Modificato dalla II Commissione Permanente del Senato). (2367-B).	600	
PRESIDENTE	600, 601	
FRACASSI, relatore	600	
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	601	
PREZIOSI OLINDO.	601	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dal Senato). (3537)	601	
PRESIDENTE	601, 603	
ZOBOLI	601, 602, 603	
		MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 602
		PINNA 602
		DANTE 602
		SFORZA 603
		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		DEGLI OCCHI ed altri: Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (Modificata dal Senato). (137-B) 603
		PRESIDENTE 603, 604
		GUERRIERI EMANUELE 603
		PREZIOSI OLINDO 603
		DANTE 604
		COMANDINI 604
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):
		Istituzione di Corti d'onore. (1562) 604
		PRESIDENTE 604, 605
		DANTE 604, 605
		MIGLIORI, relatore 604
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 605
		<hr/> <hr/>
		La seduta comincia alle 10,15.
		DANTE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno una serie di provvedimenti, piuttosto numerosi e impegnativi. L'onorevole Andreucci mi ha fatto, per vero, presente che non è opportuno inserire tanti oggetti, che poi, in gran parte, per difficoltà obiettive, non possono essere trattati. Si deve, però, rilevare che talvolta è necessario mettere parecchi provvedimenti all'ordine del giorno, perché, se gli antecedenti per ragioni varie non possono essere discussi, si possa passare ai successivi.

Rivolgo comunque la preghiera ai colleghi di predisporre i propri impegni per essere disponibili sia per domani, sia per dopodomani nella sede congiunta con la Commissione della (Agricoltura), affinché si possa procedere con ordinato lavoro.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) (Modificata dal Senato) (291-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta abbiamo sospeso i tentativi di soluzione finale del tema: perché, pur tutti condividendo l'opportunità e la necessità di modificare l'articolo 582 del Codice penale, nel senso di escludere dalle circostanze aggravanti quella costituita dal rapporto di parentela o comunque dai vincoli familiari, d'altra parte trovavamo complessa la formulazione. Cosicché si è ritenuto opportuno studiare pacatamente la migliore dizione.

Gli onorevoli Comandini, Aniadei e Mariani avevano preparato la seguente formulazione del secondo comma dell'articolo 582 pure aggiungendo che non doveva considerarsi definitiva:

« Il delitto è punibile a querela della parte offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 10 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 577, 583 e 585, con eccezione di quelle indicate dal numero 1 e dal capoverso dell'articolo 577 ».

Anche l'onorevole Ministro Bosco, in collaborazione col sottosegretario onorevole Mannironi, ha preparato ora un nuovo testo:

« Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, diversa da quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

ANDREUCCI, Relatore. Un altro emendamento è stato proposto dal vicepresidente onorevole Breganze ed è il seguente: Il primo comma rimane inalterato.

Secondo comma: « Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni il delitto è punibile a querela di parte. Si procede tuttavia d'ufficio qualora sussista taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, eccettuate quelle determinate dai rapporti di famiglia menzionate nell'articolo 577 ».

A qualcuno è parso che questa ultima formulazione abbia carattere civilistico più che penalistico; cioè che, pur essendo esatta dal punto di vista della definizione che si vuol dare per la motivazione, tuttavia non possa, come dizione, considerarsi completamente aderente al sistema del codice penale.

L'emendamento sostitutivo proposto dal Governo sostanzialmente è una modificazione lievissima del testo Preziosi. In essa si mantiene di più lo stile generale del codice penale. Praticamente questa dizione non presenta grandi differenze da quello che era stato il nostro testo, mentre le lievi modificazioni possono essere sufficienti a fare accettare il testo dal Senato.

D'altra parte l'onorevole Ministro, col quale ieri ho parlato, mi ha fatto presente che, per quanto riguarda i rapporti formali col Senato, egli troverà il modo di fare accettare questo testo dall'altro ramo del Parlamento senza grossi inconvenienti.

GUERRIERI EMANUELE. In fondo l'emendamento proposto dal Governo ha lo stesso contenuto del testo votato dalla nostra Commissione.

ANDREUCCI, Relatore. Delle tre formulazioni, io penso che possa essere accettata quella del Governo.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

PRESIDENTE. Io non avevo nessuna pretesa che la mia formula fosse la migliore. Non mi nascondo che è un po' di natura civilistica; ma effettivamente i rapporti di cui all'articolo 577 rientrano nel quadro dei rapporti familiari.

D'altra parte non ho nessuna difficoltà a rinunciare al mio testo, tanto più che non avevo nessuna pretesa che fosse definitivo.

Per quanto concerne l'emendamento Comandini, Amadei, Mariani, mi pare che questi colleghi non tenessero ad esso in modo assoluto, ma avessero voluto più che altro presentare la loro formulazione come suggerimento. D'altra parte mi sembra che il loro pensiero sia riprodotto nell'emendamento governativo.

Pertanto, se la Commissione ritiene di accettare l'emendamento del Governo, sarebbe accolto anche il contenuto effettivo dell'emendamento Comandini, Amadei, Mariani, soltanto con qualche diversità di parole.

Ad ogni modo sulla mia indicazione e su quello che ha detto il Relatore, apro la discussione.

PREZIOSI OLINDO. Non ho alcuna difficoltà ad accettare il testo proposto dall'onorevole rappresentante del Governo in quanto, pur essendo evidente che l'espressione « eccetto » contenuta nel testo da me formulato escludeva in maniera più drastica rispetto alle circostanze aggravanti previste dall'articolo 585, e, quindi, in definitiva ne risultava più chiara la formulazione, nella conclusione la sostanza rimane la stessa.

KUNTZE. Ritengo che sulla sostanza del provvedimento siamo tutti d'accordo; del resto lo fummo già dalla scorsa seduta, tanto è vero che la votazione su questo emendamento fu rinviata unicamente allo scopo di trovare una formulazione più idonea.

Nella precedente seduta espressi il mio pensiero nel senso che, trattandosi di una modifica particolare del codice e non di una riforma che investe tutto il sistema, sarebbe stata opera più saggia del legislatore attenersi, per quanto possibile, alla formulazione già adottata dell'articolo 582. Penso, quindi, — e credo di esprimere non solo il mio pensiero personale ma anche quello dei colleghi di gruppo — che noi possiamo senza meno aderire alla formulazione indicata dal Governo, che del resto ci sembra la migliore, anche se noi comprendiamo le preoccupazioni che hanno animato il collega Comandini ed il Presidente Breganze nel presentare i loro emendamenti. Nella scorsa seduta della nostra Commissione ebbi l'occasione, inoltre,

di rilevare che, in base a quanto risultava dalla relazione Monni e dai lavori preparatori, lo scopo della proposta Papalia ed altri era identico a quello della proposta Preziosi Olindo ed altri, ma che in seguito la formulazione del Senato aveva forse tradito il pensiero degli onorevoli proponenti e della stessa Commissione giustizia del Senato.

Credo, in definitiva, che si possa senz'altro adottare la formulazione suggerita dal Governo anche se condivido l'osservazione che il collega Preziosi Olindo faceva rilevare poco fa e, cioè, che l'inclusione nel testo da lui proposto della espressione « eccetto » era da ritenersi più incisiva dell'altra proposta dal Governo. Pur riconoscendo che, in molte altre occasioni, il codice fa uso dell'espressione suggerita dal Governo, non mi pare che sia qui il caso di dar luogo a questioni sulla scelta dell'una o dell'altra, essendo la sostanza identica.

PINNA. In relazione a questo emendamento proposto dal Governo, devo esprimere la mia opinione contraria. La formulazione proposta dai colleghi Comandini, Amadei Leonetto e Mariani mi sembra più chiara, più semplice ed in definitiva più pratica di quella proposta dal Governo.

Il testo dell'emendamento Comandini ed altri dice testualmente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 577, 583 e 585, con eccezione di quelle indicate nel numero 1) e nel capoverso dell'articolo 577 ». Nel testo proposto dal Governo si usa, invece, l'espressione: « e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti, diverse da quelle indicate... ». Questa ultima formulazione mi sembra completamente sbagliata. Infatti, che cosa vuol dire l'espressione « diverse da quelle indicate »?

GUERRIERI EMANUELE. Vuole significare: « ad eccezione di ».

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato affermato nella precedente seduta dall'onorevole Ministro, la nuova formulazione è stata adottata per evitare che si incorresse in quell'equivoco nel quale è caduto il Senato.

PINNA. Se si tratta di una questione di sensibilità e di suscettibilità, è un altro conto; certo è che dal punto di vista tecnico la formulazione governativa è inesatta perché l'espressione « diverse da quelle indicate » avrebbe significato solo se anche gli articoli 583 e 585 prevedessero le aggravanti contenute nell'articolo 577.

GUERRIERI EMANUELE. Brevemente devo dire che i rilievi fatti dall'onorevole Pinna sostanzialmente coincidono con quelli dell'onorevole Preziosi Olindo. Evidentemente dal punto di vista tecnico la dizione proposta dal collega Preziosi Olindo è più esatta di quella suggerita dal Governo, ma il significato e la sostanza rimangono certamente inalterate sia nell'una che nell'altra formulazione.

Piuttosto vorrei osservare all'onorevole Pinna che la formulazione proposta dall'onorevole Comandini giustifica qualche altro rilievo critico. Infatti, a parte la formulazione finale dell'emendamento, il riferimento agli articoli 577, 583 e 585 mi pare che sia fatto impropriamente, nel senso che il 577 è già richiamato negli articoli 583 e 585. Tutto sommato, quindi, mi sembra che si debba accogliere l'emendamento proposto dal Governo, sostituendo le parole « *diverse da* » con l'altra: « *eccetto* ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accetto questo emendamento all'emendamento.

ANDREUCCI, *Relatore*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del testo definitivo: la Camera aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

L'articolo 582 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Lesione personale. — « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale della quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da 3 mesi a anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, eccetto quelle indicate al numero 1° e nel capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il Senato ha lasciato inalterato il primo comma.

Ha invece così modificato il secondo comma: « Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Pongo in votazione il secondo comma nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo unico resta, pertanto, così formulato:

L'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1° e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (2367-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario ».

Questa proposta di legge fu già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 25 gennaio scorso. Come i colleghi ricorderanno, era intervenuto un parere con riserva della V Commissione (Bilancio) della Camera. Il Senato ha modificato parzialmente il nostro testo, aggiungendo un articolo ai fini della copertura, come il relatore chiarirà. Nel frattempo è intervenuta una lettera del Presidente della Commissione bilancio, che dà chiarimenti sulla portata dell'emendamento aggiuntivo apportato dal Senato.

Il relatore onorevole Fracassi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Come il Presidente ha rilevato, questa proposta di legge fu già approvata dalla nostra Commissione e ci viene ora restituita dal Senato con l'aggiunta di un articolo 3 del seguente tenore:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1961-61 ».

Poiché questo articolo aggiuntivo rende esecutivo il parere espresso a suo tempo dal-

la Commissione bilancio della Camera, invito i colleghi ad approvarlo.

Il parere espresso a suo tempo dalla V Commissione (Bilancio), era il seguente: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il Sottosegretario al bilancio confermi che intese al riguardo per l'accoglimento degli emendamenti in esame risultino intercorse tra il dicastero della giustizia e quello del tesoro; e, pertanto, si possano ritenere superate le riserve fin qui espresse dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle assicurazioni del Ministero della giustizia suddetto, che veniva affrontata la maggiore spesa di lire 300 milioni con gli stanziamenti già disposti sul capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1961-62. La Commissione bilancio si riserva pertanto, ricevute le relative assicurazioni dal ministero competente, di sciogliere la riserva sopra formulata ».

Ed ecco la lettera in data 10 aprile che è stata ora trasmessa dal Presidente della V Commissione (Bilancio) della Camera: « In riferimento al nuovo testo della proposta di legge n. 2367-B, « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario », modificata dalla II Commissione permanente del Senato, trasmessa per il parere sulle conseguenze finanziarie alla Commissione Bilancio, ritengo che possa ritenersi valido e confermato il parere già da me comunicato in data 23 gennaio 1962, poiché le modifiche introdotte dal Senato risultano in sostanza esecutive di quel parere ». La lettera è firmata dall'onorevole Vicentini, Presidente della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREZIOSI OLINDO. Aderisco alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non ha nulla da obiettare e, pertanto, è favorevole all'approvazione della modifica apportata dal Senato al disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge non sono stati modificati dal Senato, il quale ha invece ritenuto opportuno aggiungere il seguente articolo 3:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede

con i fondi del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (3537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Dò lettura della seguente comunicazione trasmessa dalla Direzione dell'ufficio Commissioni:

« Comunico che il Presidente della Camera ha accolto la richiesta della Commissione affari costituzionali per l'assegnazione del disegno di legge n. 3537, « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Questa assegnazione è avvenuta in data 9 aprile; poiché i termini sono largamente pendenti, e poiché d'altra parte il parere della I Commissione (Affari costituzionali) è vincolante, non possiamo passare all'esame del disegno di legge in parola.

ZOBOLI. Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di ascoltare l'illustrazione del seguente ordine del giorno che noi proponiamo alla Camera in relazione all'attuale sciopero del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

« La Commissione di giustizia della Camera, rilevando che da alcuni giorni è in atto lo sciopero del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie giustamente rivendicante il miglioramento del trattamento economico della categoria, fa voti affinché siano adottati con immediatezza provvedimenti idonei alla soluzione del problema, impegnando inoltre il Governo ad assumere le iniziative inerenti all'ordinamento di carriera del personale delle cancellerie e segreterie ». L'ordine del giorno reca, oltre la mia firma, anche quella dei colleghi Buzzelli, Pellegrino, Silvestri, Sforza, Mariconda, Re Giuseppina.

Come tutti sanno, si tratta di uno sciopero che si deve cercare di comporre con la mas-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

sima rapidità; esso è mosso da rivendicazioni antiche e riconosciute e fanno riferimento anche alla carriera di questa benemerita categoria. Per questi motivi ritengo che la Commissione giustizia non possa dimostrarsi insensibile alla soluzione dei problemi e degli interessi di una categoria così importante nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia e non possa non votare l'ordine del giorno:

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo dichiarare che il Ministero di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle rivendicazioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il Ministero del tesoro, però, nell'ultima seduta svolta sull'argomento alla Commissione finanze e tesoro del Senato, ha chiesto un certo termine perché la richiesta gli arrivava improvvisa e l'onere finanziario che ne derivava superava il miliardo e mezzo. Devo aggiungere che, in quella stessa sede, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad adottare sollecitamente provvedimenti per tutte le categorie ingiustamente escluse. Si rimase anche d'accordo che, in ogni caso, l'eventuale provvedimento da adottare avesse decorrenza dal 1° gennaio 1962.

A nome del Ministero di grazia e giustizia non posso che confermare l'orientamento favorevole in ordine alle rivendicazioni delle categorie interessate da parte del Ministero stesso, ribadendo ancora una volta che spetta ora al Ministero del tesoro dire l'ultima parola.

PINNA. Onorevole Sottosegretario, il Ministero di grazia e giustizia non potrebbe prendere altra iniziativa?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le categorie interessate non si sono presentate al Ministero e d'altra parte il capo del sindacato, in una riunione al Ministero, ha fatto presente le rivendicazioni della categoria senza, però, dichiarare che esse erano decise a proclamare lo sciopero.

PINNA. Il Ministero del tesoro, onorevole Sottosegretario, non ha fatto sapere niente da quell'epoca?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, non ho fatto sapere niente altro.

DANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che l'iniziativa del collega Zoboli può avere un significato solo in quanto abbia un consenso unanime di tutto il

Parlamento. Sotto questo aspetto ritengo che la mia parte politica non può che dare un consenso incondizionato perché questa benemerita categoria di collaboratori così responsabili dell'amministrazione della giustizia possa vedere soddisfatte le rivendicazioni che da tempo ha sollevato; solo che non riesco a capire come, sotto il profilo prettamente formale, l'ordine del giorno possa avere ingresso in forma ufficiale in un provvedimento che non ha alcuna attinenza con la materia oggetto dell'ordine del giorno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Dante, purtroppo, come ho detto poco fa, il Ministero di grazia e giustizia ha fatto tutto quello che poteva fare in ordine a questo problema. Spetta ora al Ministero del tesoro dire l'ultima parola.

ZOBOLI. Per la verità, nell'illustrare l'ordine del giorno, mi sono rivolto al Governo e non al Ministro, d'altra parte mi pare che spetti proprio alla Commissione Giustizia dimostrare la sua sensibilità o quanto meno la sua attenzione per i problemi di questa benemerita categoria.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Zoboli, posso accettare l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

DANTE. Ripeto che non so come si possa conciliare, dal punto di vista formale, l'ingresso di questo ordine del giorno nella discussione di un provvedimento che non ha relazione alcuna con l'oggetto dell'ordine del giorno medesimo. Poiché lo si dovrà votare, per la regolarità bisogna dire che un ordine del giorno votato all'unanimità rappresenta sempre una decisione di carattere collegiale che sarà consacrata negli atti del Parlamento e che comunque possono sempre esserci colleghi che hanno l'ambizione di voler dichiarare la loro posizione contraria.

Poiché ormai dell'argomento si discute, e non al Ministro, e d'altra parte mi pare che è particolarmente grave quello che sta succedendo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e mi sorprende il fatto che nessun passo sia stato compiuto perché venisse scongiurato l'ulteriore procrastinarsi di questa assenza massiccia, anzi totale del lavoro dei segretari e dei cancellieri giudiziari.

Vi è la paralisi dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese, il che significa che c'è una frattura, che non c'è quella continuità che è elemento necessario e indispensabile nell'amministrazione della giustizia, che molti e molti processi e procedure rimar-

ranno fermi e dovranno essere ricominciati da capo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questo discorso non va fatto a noi, ma al Ministro del tesoro. Il Ministro della giustizia non poteva non preoccuparsi della situazione e ha fatto, pertanto, i suoi passi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Ministro del tesoro. Finora non si è avuta, però, una conclusione.

DANTE. Per quello che mi riguarda, aderisco all'iniziativa del collega Zoboli e mi auguro che il rappresentante del Governo si renda conto, come certamente si è reso conto, che lo sciopero deve finire al più presto possibile. Io penso che ottenendo delle assicurazioni impegnative, i cancellieri e segretari torneranno al loro lavoro.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se il Presidente e la Commissione ritengono che questo ordine del giorno possa essere discusso in questa seduta, io lo accetto come raccomandazione,

PRESIDENTE. Io credo che sia opinabile questo inserimento. Comunque, siccome l'onorevole Sottosegretario ha dato assicurazioni che il Governo fa ogni sforzo per risolvere la situazione e che accoglie questo invito come raccomandazione per quanto di sua spettanza, riterrei che l'onorevole proponente potrebbe rinunciare a una votazione formale, che è discutibile appunto possa essere inserita in questa sede. La Commissione richiama il Ministro della giustizia, per quanto di sua spettanza, a rivedere con attenzione questo argomento, che tutti sentiamo essere di notevole importanza.

Domando al collega Zoboli se è contento di questa votazione non formale.

SFORZA. Si potrebbe superare la parte formale, aggiungendo all'ordine del giorno: « La Commissione invita il Presidente della Commissione a farsi interprete presso il Governo dell'unanime desiderio di tutta la Commissione giustizia ».

PRESIDENTE. Quindi verrebbero tolte le parole: « Impegna il Governo... ».

ZOBOLI. Ormai il Governo ha già dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione. Quindi l'ordine del giorno ha avuto un esito positivo.

PRESIDENTE. Se il proponente si considera praticamente soddisfatto, accogliendo l'indicazione del collega Sforza mi farò portavoce della sostanza di questo ordine del giorno, perché sia agevolata la soluzione della questione.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale (Modificata dal Senato) (137-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi e altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale ».

Questa proposta di legge fu già discussa nella seduta precedente e fu rinviata a oggi la votazione a scrutinio segreto. L'onorevole Guerrieri ha chiesto la parola per dichiarazione di voto.

Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE. Ho un dubbio, di cui ritengo debba restare traccia nel resoconto. Io sono pienamente favorevole alla proposta di legge, la cui opportunità è superfluo sottolineare, essendo stato l'argomento ampiamente illustrato nella relazione che accompagna la proposta di legge e nella discussione che si è svolta in proposito.

Però desidero far rilevare questo fatto: la legge non contiene una disposizione specifica per quanto attiene ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Forse sarebbe stato utile disciplinare il caso con apposita norma. Comunque mi pare chiaro che la legge deve essere applicata anche quando è investita del procedimento la Cassazione. Agli effetti della applicazione della legge più favorevole deve tenersi conto di fatti di tutti gli elementi che in qualsiasi modo possono influire sul trattamento del giudicabile, e quindi, anche dei benefici che possono essergli concessi. Ne viene di conseguenza che la Suprema Corte, non potendo applicare il beneficio in esame, che dipende dalla valutazione dei fatti e della personalità del giudicabile, deve annullare la sentenza per il particolare effetto riguardante l'eventuale concessione del beneficio stesso, e rinviare al giudice di merito.

Tutto ciò è intuitivo sulla base dei principi generali. Ma può essere opportuno rilevarlo con una maggiore chiarezza. Non so se la Corte di Cassazione possa provvedere *ex officio*; dovrebbe ad ogni modo farlo o *ex officio* o in base a una richiesta in udienza.

PREZIOSI OLINDO. In realtà ritenevo che la chiarificazione dell'onorevole Guerrieri fosse superflua. Però il problema credo che si possa proporre quando il giudizio penda dinanzi alla Corte di cassazione. In questo

caso, la Corte ha o non ha il dovere di rilevare di ufficio la necessità di applicare la legge più favorevole? Questo a me sembrerebbe chiaro: stante la sede ed essendo esauriti tutti i giudizi di merito, la Corte di cassazione dovrebbe, a mio avviso, rinviare gli atti al giudice di merito per l'eventuale applicazione della legge più favorevole.

Ritengo che la spiegazione data dall'onorevole Guerrieri Emanuele sia opportuna e desidererei che risultasse dagli atti preparatori del provvedimento che noi stiamo per approvare.

DANTE. Effettivamente il problema affrontato dall'onorevole Guerrieri Emanuele è molto delicato e potrà avere ripercussioni per la sua concreta applicazione. Malgrado l'indicazione che il Parlamento cerca di dare della interpretazione della norma, ritengo che vi sia un impedimento di carattere formale, insuperabile, per la soluzione prospettata dall'onorevole Guerrieri, in quanto il supremo collegio esamina il ricorso secondo quelli che sono i motivi di appello. Evidentemente i ricorsi che si trovano dinanzi alla Corte di Cassazione non possono contenere un esplicito richiamo alla mancata applicazione di questo beneficio di legge con la condizionale per un semplice motivo, per il fatto, cioè, che, quando i ricorsi venivano presentati, non esistevano ancora i motivi di diritto che la consigliavano. Di conseguenza è la Cassazione che d'ufficio dovrebbe allargare l'ambito del suo potere di deliberazione ed estenderlo anche alla nuova situazione giuridica che si è venuta a creare.

In definitiva, ritengo che da un punto di vista strettamente formale ciò non sia possibile; tuttavia penso che l'osservazione fatta dall'onorevole Guerrieri Emanuele, sotto il profilo equitativo, cioè a dire dell'applicazione della legge più favorevole al reo (principio del *favor rei*), dovrebbe condurre proprio alla soluzione da lui prospettata.

Forse sarebbe opportuno — comprendo però benissimo che i passaggi dall'uno all'altro ramo del Parlamento sono quanto meno antipatici — che l'osservazione fatta dal collega Guerrieri venisse codificata per evitare che nell'interpretazione del supremo collegio possa essere travisato quello che mi sembra l'unanime consenso del Parlamento.

COMANDINI. La legge più favorevole si applica in ogni caso, anche se è sopravvenuta mentre il processo è nella fase di Cassazione. Del resto lo dice espressamente l'articolo 2, il quale stabilisce che, fino al momento in cui non è stata pronunciata sen-

tenza irrevocabile, deve essere applicata la legge più favorevole. La mancanza di un motivo, a mio avviso, non significa niente proprio perché esiste il citato articolo 2.

Condivido perfettamente il rilievo fatto dall'onorevole Guerrieri Emanuele quando ha affermato che la Corte di Cassazione non può applicare la legge più favorevole in quanto ciò implicherebbe un giudizio di merito.

PRESIDENTE. Mi sembra che dal pensiero dei colleghi che sono intervenuti nella discussione sia stata evidenziata l'opportunità di questo chiarimento. Concordo con quanto hanno espresso gli onorevoli Guerrieri, Preziosi Olindo e Comandini e ritengo che l'osservazione sollevata dal collega Dante possa ritenersi superata in quanto la Corte di Cassazione provvederà nei modi stabiliti dal codice. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di Corti d'onore (1562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Corti d'onore ».

Sono costretto a proporre il rinvio della discussione ad una prossima seduta.

DANTE. Prima di rinviare, onorevole Presidente, vorrei rivolgerle una preghiera.

Vedo che, per la prima volta all'ordine del giorno, figura il provvedimento relativo alla istituzione di Corti d'onore, provvedimento per il quale ho speso del tempo forse non inutilmente. Vorrei rivolgerle la preghiera, signor Presidente, di voler procedere alla nomina di un Comitato ristretto al fine di presentare delle proposte concrete in una delle prossime riunioni.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro i suoi suggerimenti, onorevole Dante, nel senso che verranno esaminati. Devo osservare, però, che non essendo ancora cominciato lo studio di questo provvedimento nemmeno in sede di discussione generale, dovremmo attendere quel momento per poter nominare il Comitato ristretto che ella propone. Informerò il Presidente di questo suo suggerimento: e, quando sarà stata ascoltata la relazione, si potrà vedere se sia o meno il caso di nominare il Comitato ristretto: perché può darsi anche che non occorra giungere a questo intervallo legislativo e che si possa accelerare l'*iter* del provvedimento.

MIGLIORI, *Relatore*. Non posso che aderire alla proposta del Presidente. Ma credo di potere anticipare una sfumatura della mia relazione. Io ho tenuto conto, e non potevo non

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

tenerne conto, del lavoro veramente pregevole che l'onorevole Dante ha pubblicato in questa materia. Si tratta di un volume veramente magnifico. Quindi, la mia speranza è questa: che si possa, senza nemmeno ricorrere al Comitato ristretto, e accelerando così i tempi, in pochissime sedute varare il provvedimento, tenendo in gran parte conto delle osservazioni del collega Dante.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Dante possa essere soddisfatto della dichiarazione dell'onorevole Migliori.

DANTE. Sono soddisfatto e lo ringrazio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 137-B discussa nella seduta precedente e dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto delle seguenti proposte di legge:

PREZIOSI OLINDO e FOSCHINI: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale » (291-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

DEGLI OCCHI ed altri: « Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale » (137-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva);

e del disegno di legge:

« Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (2367-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Andreucci, Breganze, Bufardeci, Buzzelli, Cavaliere, Comandini, Cocco Maria, Dante, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Pennacchini, Pezzino, Pellegrino, Pinna, Pao-lucci, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI